

**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE per il
SECONDO CONDONO EDILIZIO
Legge 23.12.1994 n. 724 - Legge 23 dicembre 1996 n. 662**

Documenti:

1) - copia, anche non autentica, della domanda di sanatoria.

Occorre la copia autentica solo per atti con agevolazioni fiscali;

2) - copia della ricevuta di pagamento dell'intera oblazione dovuta. N.B. - L'oblazione deve essere stata pagata entro il giorno 1 aprile 1997, eventualmente maggiorata degli interessi legali, se dovuti. Se pagata successivamente, sono dovuti anche gli interessi legali fino al momento del pagamento.

3) - copia della ricevuta di pagamento dell'intero anticipo degli oneri concessori (da non allegare all'atto), eventualmente maggiorata degli interessi legali.

4) - Richiesta di parere dell'Autorità preposta alla tutela dei vincoli di cui all'art. 32 della legge 47/85 (si tratta solo dei vincoli culturali, paesaggistici, idrogeologici previsti nel vecchio testo dell'art. 32, vedi l'art. 32, comma 43-*bis*, del D.L. n. 269/2003).

In caso di decorso del termine di 180 giorni dalla richiesta del parere, la formazione del silenzio-rifiuto non impedisce la stipula dell'atto.

Ove sia maturato il silenzio assenso, è necessaria, per la stipula dell'atto, l'avvenuta emissione del parere favorevole.

Aspetti da verificare:

- controllare che la domanda sia presentata entro il 31/3/1995.

- controllare che la domanda di sanatoria identifichi l'immobile che ne costituisce oggetto, nonché il tipo di abuso realizzato.

- verificare che non esistano vincoli culturali, paesaggistici, idrogeologici (in caso contrario, occorre la richiesta di parere di cui sopra).

NOTE:

- L'oblazione deve essere maggiorata degli interessi se pagata fuori termine. I termini di rateizzazione dell'oblazione erano i seguenti:

Anticipo: 31 marzo 1995.

Prima rata: 15 aprile 1995.

Seconda rata: 15 luglio 1995.

Terza rata: 15 settembre 1995.

Quarta rata: 15 dicembre 1995.

Oblazione per abuso minore dovuta in unica soluzione: 15 dicembre 1995.

- Per le tipologie di abuso di cui ai numeri 5, 6 e 7 della tabella allegata alla legge 47/85, non è necessario l'anticipo degli oneri concessori. Non è prevista alcuna riduzione degli oneri per l'abuso di necessità.